

REGOLAMENTO (CE) N. 908/2000 DELLA COMMISSIONE

del 2 maggio 2000

relativo alle modalità di calcolo degli aiuti concessi dagli Stati membri alle organizzazioni di produttori nel settore della pesca e dell'acquacoltura

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

visto il regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 4,

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione relative alla concessione degli aiuti che possono essere accordati alle organizzazioni di produttori nel settore della pesca e dell'acquacoltura, in virtù dell'articolo 15, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 2792/1999.

considerando quanto segue:

Articolo 2

(1) Il regolamento (CE) n. 2792/1999 stabilisce, segnatamente all'articolo 15, paragrafo 1, le condizioni generali relative alla concessione e al finanziamento degli aiuti accordati dagli Stati membri alle organizzazioni di produttori che hanno ottenuto il riconoscimento di cui all'articolo 4 e, eventualmente, il riconoscimento specifico di cui all'articolo 7 bis del regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3318/94 ⁽³⁾.

1. I produttori aderenti la cui produzione può essere presa in considerazione per l'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2792/1999, sono:

(2) Al fine di assicurare pari condizioni per la concessione e il finanziamento di tali aiuti, occorre precisare le modalità di calcolo del valore della produzione commercializzata che è interessata dall'azione delle organizzazioni dei produttori, come pure i costi di gestione di dette organizzazioni. Tale calcolo deve essere effettuato su basi contabili probanti. Va tenuto tuttavia conto della difficoltà in taluni casi di disporre di dette basi, adottando a titolo sussidiario un metodo forfettario.

a) i produttori già membri dell'organizzazione alla data in cui questa è stata riconosciuta e che hanno mantenuto la qualifica di membri nel corso dell'intero anno per il quale è chiesto l'aiuto;

b) i produttori che hanno aderito all'organizzazione dopo la data del suo riconoscimento e che ne sono stati membri nel corso degli ultimi nove mesi dell'anno per il quale è chiesto l'aiuto.

(3) È opportuno stabilire un massimale per gli aiuti di cui può beneficiare un'associazione di organizzazioni di produttori, in considerazione del fatto che ciascuna delle organizzazioni aderenti può fruire degli aiuti per la costituzione e il funzionamento.

2. Un'associazione di organizzazioni di produttori può beneficiare di un aiuto a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2792/1999, fino all'importo massimo di 180 000 EUR.

Articolo 3

(4) Occorre precisare le modalità per la definizione delle spese relative all'attuazione di un piano di miglioramento della qualità da parte di una organizzazione di produttori.

1. Per il calcolo dell'aiuto di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento (CE) n. 2792/1999, il valore della produzione commercializzata dall'organizzazione di produttori è stabilito forfettariamente, per ciascun anno, moltiplicando per ogni prodotto a cui si applica l'azione dell'organizzazione:

(5) È necessario definire le modalità per il rimborso del contributo comunitario relativo agli aiuti concessi dagli Stati membri anteriormente al 1° gennaio 2000, ma per i quali la decisione di rimborso non è stata adottata dalla Commissione prima di tale data.

a) la produzione media ponderata, espressa in 100 kg netti, commercializzata dai produttori aderenti nel corso dei tre anni civili precedenti il periodo per il quale è chiesto l'aiuto, per

b) il prezzo medio ponderato alla produzione ottenuto da tali produttori nel corso dello stesso periodo, calcolato per 100 kg netti.

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura,

2. Per il calcolo della produzione media di cui al paragrafo 1, lettera a), la produzione commercializzata dai produttori aderenti nel corso di ciascuno dei tre anni ivi indicati è determinata:

a) sulla base dei documenti commerciali e contabili disponibili, aventi valore probante,

o, in mancanza,

⁽¹⁾ GU L 337 del 30.12.1999, pag. 10.

⁽²⁾ GU L 388 del 31.12.1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 350 del 31.12.1994, pag. 15.